

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1496

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori MASSUCCO, KAPPLER, MENARDI,
COSSIGA, TOGNI, DE CORATO, SEMERARO, IERVOLINO,
SCARABOSIO, BUCCIERO DE PAOLI, FRANCO Paolo,
PESSINA, DE MASI, BEVILACQUA, PACE, BASILE, MEDURI,
BONATESTA e VICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2002

—————

Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione
concernente l’istituto del senatore a vita di nomina presidenziale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale si propone l'obiettivo di eliminare dal nostro ordinamento la figura del senatore a vita nominato dal Presidente della Repubblica, da ritenersi superata nell'attuale assetto istituzionale.

Uno dei principi fondamentali cui si uniforma il nostro sistema parlamentare è quello del divieto di mandato imperativo (articolo 67), in virtù del quale ogni parlamentare rappresenta la Nazione e nello svolgimento del mandato non può essere vincolato da alcuno (partiti o elettorato) al rispetto di istruzioni o comandi preventivamente impartiti.

Ogni parlamentare è quindi espressione diretta del popolo. È il popolo che, attraverso l'elezione, sceglie chi meglio lo rappresenta da un punto di vista della capacità politica e contemporaneamente, con quella scelta, aderisce al programma politico del partito cui il candidato fa riferimento.

Questo principio, proprio delle costituzioni degli Stati di democrazia liberale, vede una eccezione nella nostra Costituzione al secondo comma dell'articolo 59 il quale stabilisce che «il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

È noto come la norma in argomento abbia posto alcune questioni interpretative nel senso se il numero complessivo dei senatori di nomina presidenziale dovesse essere di cinque unità - opinione questa prevalente e diventata nel tempo una consuetudine interpretativa del dettato costituzionale - o se ogni Presidente della Repubblica potesse nominare cinque senatori a vita. Quest'ultimo

orientamento, seppur minoritario, fu in qualche modo avvalorato nel 1984 quando l'allora Presidente Pertini, con il consenso espresso in via preventiva dal Presidente del Senato, nominò Carlo Bo e Norberto Bobbio senatori a vita, portando a sette il numero dei senatori di nomina presidenziale. Tale interpretazione - che fu seguita anche durante la presidenza Cossiga e che collega il numero dei senatori a vita alla persona del Presidente della Repubblica *pro-tempore*, anziché come sembrerebbe essere più giusto all'ufficio presidenziale - potrebbe comportare come estrema conseguenza la costituzione di un consistente numero di senatori non eletti dal popolo che può, con le proprie scelte, influire in maniera rilevante sulle decisioni assunte dalla maggioranza parlamentare eletta dal suffragio popolare.

Il secondo comma dell'articolo 59 in realtà costituisce un retaggio dell'articolo 33 dello Statuto Albertino il quale stabiliva che il Senato era composto di membri nominati a vita dal Re che li sceglieva facendo riferimento a specifiche categorie di dignitari indicate nella norma stessa.

Si tratta, in buona sostanza, di una norma antidemocratica sia per le estreme conseguenze, cui si è fatto cenno, alle quali potrebbe giungere una interpretazione estensiva del numero dei senatori a vita di nomina presidenziale, sia perchè contraria alla forma repubblicana dove le elezioni dei Parlamentari devono avvenire unicamente per scelta del popolo sovrano.

Ritenendo per le sopra esposte motivazioni l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale anacronistico e contrario ai principi di democrazia rappresentativa, si propone il

presente disegno di legge costituzionale, composto di due articoli, volto a sopprimere il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione.

Il presente disegno di legge fa salvo, tuttavia, il diritto acquisito dagli attuali senatori a vita di nomina presidenziale che, a meno di volontaria rinuncia, conservano il mandato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. I senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo espressa rinuncia, mantengono le prerogative della carica e i diritti inerenti alle loro funzioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.